SENATO DELLA REPUBBLICA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1958

(100ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni) **(2397)** *(D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri)* **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 1037, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1046, 1048, 1049, 1050, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061
BOSIA . . 1041, 1043, 1044, 1045, 1049, 1054, 1056, 1057, 1060
CARELLI . 1039, 1041, 1042, 1043, 1046, 1054, 1057
CEMMI 1038, 1041, 1047, 1049, 1051, 1054
CERUTTI 1041, 1043, 1044, 1056, 1057
DARDANELLI 1041, 1043
DE GIOVINE 1057
FABBRI 1053
PAPALIA 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
ROGADEO 1041, 1050
SALARI 1041, 1045, 1046, 1047, 1053, 1055, 1056, 1060
SPEZZANO 1054
VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . *Pag.* 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1060, 1061

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi Carelli, Cerutti, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Umberto Merlin, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pallastrelli è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Cemmi e Papalia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2397).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di

cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

Riprendiamo la discussione generale, non esaurita nella seduta di ieri.

CEMMI. Io mi sono soffermato soltanto sull'articolo 8 del disegno di legge, che tratta della caccia nella zona delle Alpi, la cosiddetta prima zona, poichè, per il resto, ritengo che gli altri siano molto più competenti di me.

Per quanto riguarda la caccia in montagna, prego i colleghi di considerare che io abito proprio in zona di montagna e che ho praticato l'esercizio venatorio esclusivamente in montagna. Ritengo, pertanto, che la preoccupazione del legislatore di provvedere alla conservazione e al ripopolamento della selvaggina stanziale in montagna sia una preoccupazione commendevole. Non riesco, però, a convincermi della equità della norma contenuta nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 67 del testo unico, di cui all'articolo 8, dove si dice che tutti indistintamente i cacciatori, per poter esercitare la caccia in montagna, devono, oltre alla licenza stabilita, pagare, praticamente, una seconda licenza.

Ora, se si è voluto escogitare il sistema per evitare l'invasione della montagna da parte di cacciatori estranei alla stessa, la disposizione potrebbe anche essere oggetto di discussione, ma se questo significa che i cacciatori che risiedono in montagna debbono pagare due licenze per andare a caccia nel proprio paese, ritengo la norma non giustificabile sul piano di equità ed anche per un principio di uguaglianza che è il cardine del nostro ordinamento giuridico.

Bisogna ricordare che i cacciatori di montagna non sono soltanto bracconieri e non sono soltanto cacciatori di selvaggina stanziale.

Secondo me, dire che per sparare ad un fringuello o ad un tordo bisogna avere un'altra licenza, significa giustificare, in certo modo, l'esistenza del bracconaggio.

Ritengo quindi opportuno che questo capoverso venga eliminato dall'articolo.

Inoltre, poichè in questo articolo si accenna ad un regolamento che deve essere emanato dagli organismi provinciali della Federazione della caccia, mi sembra che si farebbe ingiuria a questi organismi limitando tanto questa attività, al punto da imporre delle norme così rigide quale quella del quarto comma del nuovo testo dell'articolo 67 del testo unico (articolo 8).

Cosa vuol dire, infatti « non prima della seconda domenica di settembre »? Vuol dire che il periodo della caccia in montagna, che è già per sua natura molto breve, verrebbe ad accorciarsi sempre più.

Io non dico che l'esercizio venatorio non si possa aprire anche la seconda domenica di settembre, ma poichè abbiamo la competenza degli organismi provinciali, o del Presidente della Giunta provinciale, o del Consiglio provinciale, mi pare che non si possa vincolare a tal punto la volontà di questi organismi per quanto attiene all'apertura della caccia in montagna.

Ci sono dei fenomeni migratori sporadici molto regolari — chi è cacciatore di montagna lo sa — per i quali, in qualche annata, c'è un passo fortissimo, per esempio, di beccofrusoni, in luglio, agosto e settembre.

Ora, io mi domando perchè non si debba permettere ai comitati provinciali di concedere la caccia a questa selvaggina migratoria, che si presenta solo in alcuni periodi dell'anno e in certe determinate annate.

Riassumendo, dunque, mi sembra iniquo costringere tutti i cacciatori delle zone montane a pagare una tassa suppletiva, oltre quella di licenza, per cacciare nel proprio territorio, dove l'esercizio venatorio è già limitato per natura e per legge. Tra l'altro non ritengo questo un mezzo atto a raggiungere lo scopo del ripopolamento della selvaggina in montagna.

La selvaggina in montagna è impoverita per molte cause, la prima delle quali non è certo il bracconaggio. Una delle cause principali è l'invasione di certi cani nell'esercizio della caccia, non i vecchi cani da pastore, ma cani che sono diventati di uso comune in questi ultimi venti anni e che non sono cani da caccia, ma incroci tra il lupino e il volpino e che sono facilmente individuabili perchè cacciano identicamente ai cani da caccia. Io non so se questo sia un'inconveniente facile ad eliminarsi. Mi consta che in certe zone i sindaci si sono preoccupati di questo e hanno applcato delle tasse differenziali progressivamente crescenti sul numero dei cani di ogni gregge. Comunque io so per esperienza che dove ci sono cacce con cani non si caccia più selvaggina stanziale, perchè questi

cani cominciano a percorrere la montagna appena questa si copre di neve.

Questo costituisce per me l'inconveniente maggiore, il maggiore ostacolo al ripopolamento della selvaggina. Ve ne sono anche altri; ad esempio la scarsa sorveglianza in montagna, che è veramente terra di nessuno. Secondo me il rimedio sarebbe la costituzione di grandi consorzi intercomunali di caccia protetta, o di grandi bandite sorvegliate da persone che abitano sul posto, perchè la sorveglianza sia efficiente. Qualsiasi altro provvedimento sarebbe, a mio avviso, completamente inutile e questo, in modo particolare, di imporre delle tasse non soltanto al cacciatore di selvaggina stanziale, ma anche di quella migratoria, perchè questo non farebbe altro che ingigantire il fenomeno del bracconaggio.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 30 maggio 1940, n. 694, è sostituito dal seguente:

« La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione, sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza, a norma della legge di pubblica sicurezza.

Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia o di uccellagione, oltre ai documenti di rito ed alla certificazione dell'avvenuto vesamento della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, deve essere unito il tagliando comprovante il pagamento del contributo da versarsi alla Federazione italiana della caccia per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge e dal proprio Statuto.

Il pagamento di tale contributo conferisce al titolare di licenza di caccia o di uccellagione il diritto di far parte della Federazione italiana della caccia, secondo le norme del suo Statuto. Il versamento di detto contributo viene effettuato, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio: nel caso di mancato accoglimento, da parte dell'autorità competente, della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, la somma viene restituita all'interessato.

La disposizione dell'articolo 43 lettera *c*) della legge di pubblica sicurezza, non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia la concessione e la revoca delle licenze sopraindicate ».

PAPALIA. Io sarei dell'avviso, in relazione alle obiezioni mosse agli articoli di questo disegno di legge, di ritirare gli articoli 1, 12 e 14.

La situazione è questa, che in realtà se c'è un organismo che si interessa effettivamente del settore della caccia questo è l'Associazione nazionale cacciatori, Il che, mi pare, dimostra come quest'Associazione abbia ragione d'essere, tutti i cacciatori, del resto, sono d'accordo nel mantenerla in vita e ad essa hanno fatto pervenire attestazioni della loro piena fiducia. Senonchè taluno sostiene giustamente che in un Paese democratico non è ammissibile l'esistenza di una associazione imposta dall'alto e non costituita dagli associati stessi. In realtà, poichè quando si paga la tassa per il permesso di caccia si è obbligati anche a pagare la tassa per l'Associazione, vi è qualcuno che ha protestato contro questa forma di associazione obbligatoria.

Per questi motivi avevo ritenuto opportuno eliminare quanto, nella vecchia legge, poteva fare apparire forzosa l'Associazione, e stabilire, nel contempo, un contributo per l'Associazione cacciatori, per metterla in condizioni di assolvere il suo compito.

Peraltro, poichè sono state sollevate delle giuste obiezioni, sono venuto nella determinazione di accedere alla soppressione dell'articolo 1 e di lasciare, pertanto, le cose come stanno.

Alla Commissione ora spetta la decisione definitiva.

CARELLI. In un settore così delicato, ove è assolutamente indispensabile mantenere l'uniformità d'azione, è indispensabile una disciplina se si vuol tenere in vita una compagine che non è facile mantenere unita.

È necessario sia ben chiaro che spirito democratico non significa indisciplina, poichè democrazia significa unità e cooperazione. Sono convinto, pertanto, che la proposta del collega Papalia di sopprimere gli articoli 1, 12 e 14 debba essere considerata alquanto inopportuna. Esaminiamo, prima, gli articoli e vediamo che cosa si può dire pro e contro gli articoli stessi: l'importante è chiarire questa situazione che non mi pare sufficientemente limpida.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro chiede la parola, metto in votazione la soppressione dell'articolo 1, proposta dal senatore Papalia.

(*È approvata*).

Art. 2.

L'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« I presidenti delle Giunte provinciali, sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive provincie.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti ,emana il Calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Quest'articolo merita un piccolo commento. Va, infatti, tenuto presente che l'articolo 13 del testo unico stabiliva quale termine ultimo, per proporre il calendario venatorio, il 15 luglio. Qui si anticipa di un mese. Ma l'importante consiste nel fatto che i presidenti delle Giunte provinciali devono consultare il Comitato provinciale della caccia.

PAPALIA. Non ho fatto altro che ripetere la formula dell'articolo 13, limitandomi semplicemente a modificare il termine entro il quale deve essere presentato il calendario venatorio.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80.

In detti fondi (su richiesta dei proprietari interessati), possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina stanziale per la protezione delle colture. La selvaggina così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

Noi parchi e nei giardini privati recinti a termine del presente articolo, nonchè nelle appartenenze di abitazioni, la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Carelli un emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 29 del testo unico. Esso è del seguente tenore: « Nel caso in cui il fondo chiuso si trovi a confine ovvero sia incluso in una riserva di caccia, la metà della selvaggina catturata deve essere consegnata al concessionario della riserva stessa ».

PAPALIA. Io sono contrario a questo emendamento poichè ritengo che le riserve di caccia costituiscano una limitazione al diritto dei cacciatori, in quanto finiscono per divenire un privilegio a beneficio di alcuni ed a danno degli altri cacciatori. Le riserve sono contemplate dalla legislazione venatoria attuale in quanto il beneficio che ne viene a coloro che vi cacciano è compensato dalla diffusione che dalle riserve si ha nelle zone libere.

È noto, infatti, che da queste riserve si irradiano nelle zone libere i capi di selvaggina. Non si può eliminare questa compensazione poichè si lederebbero i diritti dei cacciatori liberi.

In base all'articolo 29 del testo unico vigente, per poter costituire delle riserve era necessario ottemperare a determinati obblighi; in pratica, però, avveniva che i proprietari dei terreni siti nelle vicinanze della riserva li chiudevano, costituendosi così delle riserve in proprio senza avere per contro alcun obbligo. Ora i proprietari di questi terreni possono anche chiudere i propri fondi ma non possono esercitarvi la caccia; se intendono, invece, esercitarla, sono costretti a pagare le tasse di pertinenza come tutti i riservisti.

La selvaggina catturata deve essere immessa nelle zone libere a favore di tutti i cacciatori.

Per questi motivi che ho esposto io non sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Carelli.

CERUTTI. Noto che mentre nell'articolo 29 del testo unico si parla di specchi e di corsi d'acqua quali chiusure dei fondi, nel nuovo l'ipotesi che la chiusura possa essere costituita da corsi o specchi d'acqua non è neppure presa in considerazione.

Desidero sapere se questa omissione è avvenuta per qualche motivo particolare.

SALARI. Ritornando all'emendamento del collega Carelli, mi pare che il collega Papalia non abbia centrato esattamente la situazione Secondo me l'emendamento è giusto ed io sono favorevole ad esso.

Non approvando questo emendamento, infatti, si vengono a ledere le condizioni di favore stabilite dalla legge a vantaggio dei titolari delle riserve. Sono, pertanto, d'accordo per quanto riguarda i diritti dei cacciatori, ma non per questo si possono ledere i diritti dei riservisti.

DARDANELLI. A questo articolo propongo un emendamento soppressivo, al secondo comma del nuovo testo del'articolo 29, delle parole « su richiesta dei proprietari interessati ».

Ciò per il semplice motivo che ben difficilmente i proprietari interessati chiederanno l'intervento dell'Associazione cacciatori per effettuare la cattura della selvaggina.

A parte ciò, per quanto riguarda l'emendamento del collega Carelli, osservo che questi proprietari di fondi chiusi posti nelle vicinanze delle riserve, cedendo metà della selvaggina catturata, possono cacciare quanto e come vogliono; ed oltre tutto hanno il vantaggio di non vedersi le colture devastate.

CARELLI. Per quanto mi risulta, i cacciatori che non hanno una passione spiccata per il podismo vanno a caccia vicino alle zone adibite a ripopolamento. Ed è evidente che, essendo queste zone zone di irradiazione, quei cacciatori indubbiamente fanno dei buoni affari.

ROGADEO. Desidero porre in risalto un controsenso contenuto nell'articolo: mentre nella prima parte la caccia è vietata anche al proprietario, nella seconda parte, ove si parla di parchi e giardini, viene concessa non solo al proprietario, ma anche a chi egli dà il permesso.

PAPALIA. La prima parte riguarda le estensioni di terreno chiuso, mentre la seconda si limita a quelle porzioni di terreno che vengono considerate accessori dell'abitazione.

ROGADEO. C'è un parco a Torre in Pietra che si estende per chilometri.

SALARI. Sarebbe il caso di sostituire alla dizione « parchi e giardini » l'altra « appartenenze di abitazione ».

BOSIA. Il termine « appartenenze » mi pare un po' generico; sarebbe meglio precisare maggiormente. Un'appartenenza può variare dai 5 ai 500 metri. Sarebbe forse opportuna una linea orientativa, un termine di 100-200 metri. Ciò al solo fine di evitare contestazioni.

PAPALIA. Mi pare evidente che, ad esempio, un terreno di cento ettari non potrà mai essere considerato un'appartenenza di un'abitazione.

Per appartenenza si intende l'aia, il giardino antistante o retrostante l'abitazione.

CEMMI. Proporrei un altro emendamento. Se la cattura della selvaggina è destinata alla protezione delle colture, mi pare che le colture debbano essere protette oltre che dalla selvaggina stanziale, dalla selvaggina in genere.

Quindi propongo, al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 29, un emendamento sostitutivo delle parole « di selvaggina stanziale » con le parole « di selvaggina in genere ».

CARELLI. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio notare che presentando emendamenti in continuazione, la discussione e quindi l'approvazione del disegno di legge non potranno essere così rapide come la Commissione desiderava.

Ad ogni modo ricapitoliamo.

Il primo emendamento è del senatore Dardanelli, il quale propone di sopprimere al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 29 le parole « su richiesta dei proprietari interessati ».

Vi è, poi, l'emendamento presentato dal senatore Carelli, che propone di aggiungere, alla fine del secondo comma del nuovo testo dello articolo 29, il seguente comma: « nel caso in cui il fondo chiuso si trovi a confine ovvero sia incluso in una riserva di caccia, la metà della selvaggina catturata deve essere consegnata al concessionario della riserva stessa ».

CARELLI. Signor Presidente, modificherei il mio emendamento nel senso di sostituire le parole « si trovi a confine ovvero sia incluso » con le parole « sia compreso ».

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è, poi, un emendamento del senatore Cemmi in base al quale, sempre al secondo comma, viene soppressa la parola « stanziale ». Secondo un altro emendamento del senatore Cemmi, al medesimo comma, dopo le parole « La selvaggina » viene aggiunta la parola « stanziale ».

Un emendamento del senatore Salari, al penultimo comma tende a sostituire le parole « nei parchi e nei giardini privati recinti a termine del presente articolo, nonchè nelle appartenenze di abitazioni » con le parole « nei terreni costituenti appartenenze di abitazioni ».

All'emendamento del senatore Salari, il senatore Bosia ha proposto un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: dopo le parole « appartenenze di abitazioni » aggiungere le parole « per un raggio non superiore ai 200 metri ».

Il senatore Cerutti ha proposto poi un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole « o da corsi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3 ».

PAPALIA. Con la norma dell'articolo 3 si stabilisce un divieto di caccia nei fondi che sono stati chiusi. Naturalmente, dovendo stabilire questo, occorre tener presente il caso dei fondi che sono stati effettivamente chiusi dai proprietari per impedire agli altri l'ingresso nei fondi stessi. Ora, se questo è facilmente deducibile quando il fondo viene chiuso con muro o con rete metallica o con altre effettive chiusure, diventa una presunzione e soltanto una presunzione se il fondo è delimitato da corsi d'acqua che possono essere dei corsi naturali che non impediscono al libero cacciatore di esercitare la caccia in quella zona.

Ecco la ragione per la quale, dovendosi stabilire un divieto di caccia, non abbiamo ritenuto di aggiungere a quei fondi delimitati nel modo previsto, anche quelli delimitati da corsi d'acqua. I corsi d'acqua possono essere indipendenti dalla volontà di chiusura del proprietario e non costituiscono un impedimento all'esercizio della caccia per gli estranei. Questa è la ragione per la quale è stata usata una formulazione diversa da quella del testo unico.

In tanto questa formulazione è stata usata, in quanto l'esercizio di caccia in quei fondi chiusi esisteva solamente limitato a determinate categorie di persone. Avendolo noi limitato per tutti, dovevamo tenere presenti quelle delimitazioni che testimoniano la volontà del proprietario del terreno di non consentire la caccia in quella zona.

Per quello che riguarda la proposta del senatore Dardanelli di sopprimere le parole: « su richiesta dei proprietari », mi permetto di osservare questo. La selvaggina che popola una zona produce spesso danni nella zona stessa e colui il quale ha interesse a che questi danni non si producano è il proprietario, perchè se egli non si interessa di questi danni non vi è il diritto per i terzi, non vi è ragione per i terzi di andargli a togliere la selvaggina che sta nel fondo e che nel fondo è andata per sua iniziativa e volontà.

Quindi la ragione per la quale noi abbiamo limitato alla richiesta del proprietario la

cattura, è stata questa: se il proprietario che nel fondo chiuso non può esercitare la caccia, per questo divieto riceve danni dalla selvaggina che nel suo fondo è entrata, e richieda al Comitato della caccia che gli venga portata via questa selvaggina, è nel suo diritto. Ma se il proprietario non lo richiede, mi sembra eccessivo di consentire che chiunque possa portargli via la selvaggina che è nel suo terreno.

Per quello che riguarda l'ultimo punto, la volontà mia e di coloro che mi hanno suggerito la disposizione era quella di non estendere questa proibizione della caccia alle appartenenze di abitazioni nelle quali si presume che il proprietario abbia il diritto di esercitare la caccia.

Ritengo, però, di poter approvare l'emendamento presentato dal senatore Salari.

PRESIDENTE, *relatore*. Domando ai senatori Dardanelli, Bosia e Carelli se insistono nei loro emendamenti.

DARDANELLI. Non insisto.

BOSIA. Non insisto.

CARELLI. Desidererei sapere la ragione per cui non si accetta un emendamento che risponde, a mio avviso, ad un criterio di giustizia, creando l'obbligo nel proprietario del fondo di collaborare al potenziamento della riserva. Tanto più che il comma seguente stabilisce che « i fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa ».

Noi ci troviamo d fronte a questa stuazione. che colui che si trova nel fondo chiuso e che non vuole appartenere alla riserva, non vuole appartenervi, evidentemente, per suo vantaggio particolare e non vuole collaborare, quindi, alla funzionalità della riserva. Allora è giusto che paghi qualcosa e questo qualcosa è la metà della selvaggina catturata nell'interesse della riserva stessa.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il senatore Carelli dice che è giusto che il proprietario del fondo paghi qualcosa al riservista. Ma io credo che al proprietario non venga pagato il corrispettivo della selvaggina catturata, dietro sua richiesta, nel suo fondo.

CARELLI. Io ho detto pagare nel senso di assoggettarsi ad un obbligo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo, secondo me, non esclude che la selvaggina sia destinata al ripopolamento in altre località.

PAPALIA. Nell'articolo 3 da me proposto era stabilito questo principio.

I proprietari di fondi vicini o confinanti con riserve avevano preso l'abitudine di chiudere i loro fondi. Essi per legge acquistavano il diritto di non far cacciare in questi fondi i cacciatori liberi, ma in quei fondi, però, la legge consentiva loro di esercitare la caccia. quindi si costituivano delle riserve nella riserva senza obbedire a quegli obblighi che sono stabiliti dalla legge per i riservisti. Questi obblighi la Commissione li conosce: occorre conservare le distanze tra una riserva e l'altra in modo da lasciare dei corridoi liberi per i liberi cacciatori. Questi signori i corridoi li chiudevano, non li aprivano, questi signori sfuggivano all'obbligo di fare una immissione di selvaggina in una determinata misura — se le immissioni non vengono fatte il riservista decade dal diritto di avere la riserva.

Ora, per evitare questa speculazione che aveva assunto proporzioni vastissime, noi abbiamo stabilito che quando si chiudono i terreni in quel determinato modo, la caccia su quei terreni non la può esercitare il cacciatore libero, ma non la può esercitare nemmeno il proprietario del terreno che è stato chiuso. Se il proprietario vuole esercitare la caccia in questo terreno deve costituirsi in riserva e quindi obbedire alle norme della legge per i riservisti.

CARELLI. Ma l'emendamento da me proposto mirava proprio a questo. La questione che si faceva era questa: se si va a catturare la selvaggina in un terreno privato, perchè il proprietario lamenta dei danni arrecati dalla selvaggina stessa, questa, anzichè essere immessa in territorio libero, deve essere per metà consegnata al riservista.

Ad ogni modo, non insisto nel mio emendamento.

CERUTTI. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione sull'emendamento da me proposto.

Nell'articolo 3, primo comma del nuovo testo dell'articolo 29, si definisce come chiuso il fondo che è completamente recintato o da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura.

Ora, circa l'emendamento da me proposto, il senatore Papalia ha osservato che, aggiungendo a queste delimitazioni il corso d'acqua, non si può presumere l'intenzione di chiudere effettivamente il fondo da parte del proprietario.

Io domando: cosa succederebbe di un fondo che è chiuso da muro, rete metallica o altro genere di delimitazione, salvo che per un breve tratto nel quale corre dell'acqua, o che per un tratto si affaccia su un lago? Agli effetti della legge questo terreno non sarebbe più considerato chiuso.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche io ho considerato che il terreno possa essere chiuso, salvo che da un lato dove c'è un corso d'acqua. Il proprietario sarà costretto anche lì a mettere una rete.

CERUTTI. Questa mi sembra che sia una cosa abbastanza assurda. Non mi sembra necessario, pertanto, modificare la vecchia formulazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei far osservare al senatore Papalia che l'emendamento proposto dal senatore Cerutti non sarebbe altro che una precisazione. A mio avviso potrebbe essere accettato.

BOSIA. Al quarto comma, alle parole: « nonchè nelle appartenenze di abitazioni » propongo di aggiungere le parole: « per un raggio non superiore ai 200 metri »;

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che l'emendamento proposto non sia accettabile.

Faccio osservare al senatore Bosia che non esiste disposizione di legge che dica che il giardino che appartiene ad una casa non deve estendersi per un raggio superiore ai 200 metri. Ci possono essere dei giardini che si estendono per un raggio di 250 metri. Non si può ad un certo momento tagliarne una parte: questo sarebbe vera e propria violazione di domicilio. Se si stabilisce che il raggio non deve essere superiore ai 200 metri, il proprietario allora dovrebbe vendere il terreno per dare modo ai cacciatori di andare a caccia.

BOSIA. Farò l'esempio della cascina, che ha l'aia, l'orto, il frutteto e via di seguito. Combinazione l'orto, l'aia, il frutteto, la casa sono chiusi nell'ambito della recinzione; in tal caso non posso più intendere le appartenenze nello àmbito circoscritto da questo recinto, ma evidentemente dal recinto in fuori.

Per questo motivo io avrei proposto una precisazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non posso accettare l'emendamento.

BOSIA. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Avendo i senatori Dardanelli, Carelli, e Bosia ritirato i loro emendamenti, metto ai voti, innanzitutto, l'emendamento presentato dal senatore Cerutti, tendente ad aggiungere, al primo comma, le parole: « o da corsi d'acqua o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3 ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cemmi al secondo comma, tendente a sopprimere la parola « stanziale » dopo le parole: « di selvaggina » e ad aggiungere la stessa parola « stanziale » dopo le parole: « La selvaggina ».

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'emendamento presentato dal senatore Salari, tendente a sostituire, nel quarto comma, le parole: « nei parchi e nei giardini privati recinti a termine del presente articolo, nonchè nelle appartenenze di abitazioni » con le parole: « nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

Gli enti pubblici che ne siano richiesti sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione entro due mesi dalla pubblicazione, nelle forme e termine di legge, della avvenuta costituzione della zona.

Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per il sessennio successivo ».

BOSIA. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo rigo del quinto comma del nuovo testo dell'articolo 52 del testo unico, dove è detto « della avvenuta costituzione della zona ». Ritengo che sarebbe utile sostituire la parola « avvenuta » con la parola « proposta ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo sia meglio procedere con ordine.

Ritengo innanzitutto che all'inizio del primo comma le parole: « Il presidente della Giunta provinciale » vadano sostituite con le altre « L'Amministrazione provinciale ». Non comprendo perchè non si sia mantenuta, per questo punto, la dizione del testo unico.

Mi soffermo inoltre sul quarto comma che dice: « Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare », per rilevare che si tratta di una innovazione profonda.

PAPALIA. Si tratta di norma già contenuta nel testo unico.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nella legge si richiedeva l'adesione di tutti i proprietari; ora basta che vi sia l'adesione dei proprietari di due terzi del territorio. È evidentemente una profonda innovazione. Ma poichè esistono norme di questo genere per la costituzione di consorzi di bonifiche e via di seguito, il Governo non fa alcuna obiezione.

Desidererei invece avere una spiegazione sul comma successivo. A leggere questo comma sembra che un'Amministrazione provinciale, indipendentemente dall'adesione da parte dei due terzi dei proprietari, possa deliberare la costituzione di una zona di ripopolamento; e una volta deliberato, l'Amministrazione pubblica questa decisione e attende i due mesi per conoscere quali sono le opposizioni. E dalla valutazione delle opposizioni potrà alla fine stabilire se c'è l'adesione dei due terzi.

Ora, io mi domando: nel caso che non ci fosse l'adesione dei due terzi dei proprietari, la decisione presa è valida, cioè a dire che questi proprietari per poter far valere le proprie ragioni, debbono ricorrere al Consiglio di Stato?

Se è così il Governo si oppone a questa norma e propone la soppressione del quinto comma.

Credo che il senatore Bosia volesse intendere proprio questo, quando proponeva di sostituire la parola « avvenuta » con la parola « proposta ». Ad ogni modo io penso che sopprimendo l'intero comma si possa essere tranquilli.

SALARI. Faccio osservare che non vedo la necessità, nel primo comma dell'inciso « con particolare riguardo a quelli della provincia »,

che dovrebbe significare che l'Amministrazione provinciale della provincia X interveng: nelle questioni di altra provincia per costituirvi zone di ripopolamento e cattura della selvaggina.

Riterrei opportuno che ogni Amministrazione provinciale si debba occupare dei territori della propria giurisdizione. Propongo quindi un emendamento soppressivo dell'inciso.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando si tratta di zone di ripopolamento che interessano altre provincie interviene il Ministro dell'agricoltura.

SALARI. Ma allora che significato ha l'inciso? Non è una questione di grande importanza.

PAPALIA. La critica che fa il senatore Salari non è al testo da noi proposto, ma alla vecchia legge. Io forse ho sbagliato nel non limitarmi a proporre le modifiche da me formulate, ma nel riprodurre, per la maggiore intelligenza, il vecchio testo e il nuovo.

Ora, la critica che fa il senatore Salari riguarda il vecchio testo, perchè la vecchia legge era così formulata. Io non ho fatto che riportare nel nuovo testo da me proposto quanto è detto nel primo comma dell'articolo 52. I due commi sono esattamente uguali.

CARELLI. Vorrei osservare che, prima della nuova legge che noi approvammo a suo tempo, era il Ministro che, sentiti il Comitato provinciale della caccia e il Laboratorio di zoologia, emetteva il decreto relativo. In questo caso il Ministro è sostituito dal Presidente della Giunta provinciale.

Io credo che sarebbe più pratico dire « il Presidente dell'Amministrazione provinciale », che è presidente anche del Comitato provinciale.

Quando il presidente della Giunta provinciale interviene, interviene come rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Se noi lasciamo solo le parole « L'amministrazione provinciale », succederà quello che succede quando questioni di particolare competenza vengono discusse da elementi che non se ne intendono.

Invece in questo caso è il Presidente che, sentito il parere del Comitato, emette i decreti.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È una questione di carattere giuridico; perchè si tratta di prendere una determinazione che è un atto amministrativo.

Ora noi non dobbiamo dimenticare che il Comitato provinciale della caccia non è un organo amministrativo, ma è un organo tecnico. Ma è l'organo tecnico di consultazione dell'Amministrazione provinciale. Quindi la decisione deve essere presa dall'Amministrazione provinciale e non dal Presidente nella sua qualità di presidente della Amministrazione provinciale, perchè in questo modo egli avrebbe una doppia qualità: presidente dell'Amministrazione provinciale e presidente del Comitato provinciale della caccia.. Perchè, per legge, il presidente del Comitato della caccia è il presidente della Amministrazione provinciale o un suo delegato.

A me pare che la dizione più esatta sia quella di « Amministrazione provinciale » in quanto si tratta di un organo amministrativo.

CARELLI. Ma chi firmava prima il decreto?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il testo unico, all'articolo 52, dice: « l'Amministrazione provinciale ». Nell'articolo 32 del decreto 10 giugno 1955 è ripetuto « l'Amministrazione provinciale! ».

PAPALIA. Per semplificare io accetterei anche la soppressione dell'inciso « con particolare riguardo a quelli della provincia », proposta dal senatore Salari; sarebbe però preferibile che il senatore Salari ritirasse il suo emendamento.

SALARI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. All'articolo 4 è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « Il presidente della Giunta provinciale » con le parole « L'Amministrazione provinciale ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Poichè le parole: « Il Presidente della Giunta provinciale » ricorrono varie volte negli arti-

coli seguenti, propongo che nell'intera legge esse si intendano sostituite con le parole: « L'Amministrazione provinciale ».

Metto ai voti tale proposta.

(*È approvata*).

All'articolo 4 è stato inoltre presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere il quinto comma dell'articolo stesso. Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 nè superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza.

La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I Presidenti delle Giunte provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura dell'indennità è determinata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

PAPALIA. Faccio osservare che qui è ripetuto tutto l'articolo 54 del testo unico. Di nuovo vi è solamente un comma ed io desidero richiamare solo su questo l'attenzione della Commissione.

Si tratta del secondo comma che dice: « La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali, che la esercitano avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. I presidenti delle Giunte provinciali possono conferire l'incarico di tale gestione agli organi della Federazione italiana della caccia ». Questa è l'unica innovazione.

CEMMI. Vi è una modifica anche nel primo comma, cioè la soppressione di una limitazione che, secondo me, è invece opportuno conservare.

Nell'articolo 54, dove si parla dei limiti di estensione delle zone di ripopolamento, che non devono essere inferiori ai 300 ettari nè superiori ai 3.000, si aggiunge che il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

Nel nuovo testo, non so se per dimenticanza, questa norma non è stata riportata.

Faccio osservare che nella zona delle Alpi non si può porre il limite di 3.000 ettari.

SALARI. Mi sembra che nell'articolo 8 del disegno di legge, che modifica l'articolo 67 del testo unico, sia esplicitamente trattata la questione della limitazione fatta rilevare dal senatore Cemmi.

Forse il senatore Cemmi vuole una garanzia che quello che era nella vecchia legge sia mantenuto anche qui.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quale motivo è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del testo unico, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che dice: « Le zone predette sono gestite dalle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 »?

Per quale motivo si è voluto escludere il Ministero dell'agricoltura dalla facoltà di emanare delle direttive generali?

Le Amministrazioni provinciali possono sempre avere affidata la gestione delle zone in questione ed esercitare tale gestione tramite l'opera dei Comitati provinciali della caccia, ma questo non significa che si debba escludere completamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE, *relatore*. All'articolo 5 sono stati proposti vari emendamenti.

Il senatore Cemmi propone di aggiungere, al termine del primo comma del nuovo testo dell'articolo 54, il seguente comma: « Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Al secondo comma, vi è poi un emendamento del Sottosegretario Vetrone, tendente a sostituire le parole « alle Amministrazioni provinciali che la esercitano » con le parole « alle Amministrazioni provinciali, secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro dell'agricoltura e foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150. Le Amministrazioni provinciali esercitano tali gestioni ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

In armonia con quanto deliberato in relazione all'articolo 4, resta inteso che nel comma suddetto, le parole « I presidenti delle Giunte » sono sostituite con le parole « Le Amministrazioni ».

Allo stesso comma il senatore Salari propone un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: dopo le parole « Le Amministrazioni provinciali possono » aggiungere l'inciso: « sentito il Comitato provinciale della caccia ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 nè superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Presidente della Giunta provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 31.

È ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Esse sono considerate riserve di caccia chiuse.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a 15 anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza. Qualora il provvedimento ministeriale di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva ».

PAPALIA. Propongo un emendamento aggiuntivo. Al terzo comma, alle parole « È ammessa », far precedere le parole: « Ferme restando le limitazioni del secondo comma dell'articolo 64 ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che quest'inciso possa far sorgere degli equivoci.

PAPALIA. Mi permetto di insistere sul mio emendamento, poichè non si perde nulla a precisare.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Papalia.

(*È approvato*).

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il terzo capoverso dell'articolo 59 diceva testualmente: « La concessione di riserva chiusa è soggetta a tassa di concessione governativa ». Più oltre veniva anche stabilito l'ammontare della tassa.

Per quali motivi questa parte è stata abolita?

PAPALIA. Il punto cui accenna il rappresentante del Governo è compreso nell'articolo 7.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È stato modificato l'ordine degli articoli, ma non la sostanza?

PAPALIA. Ritengo di sì.

BOSIA. Propongo, al primo comma, un emendamento tendente a sostituire alle parole: « sentito il Presidente della Giunta provinciale » le altre: « sentita l'Amministrazione provinciale ». Ciò perchè si è già deciso di mettere in evidenza non la persona del Presidente della Giunta, ma l'Amministrazione provinciale nel suo complesso.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi è, peraltro, da tenere presente che si tratta di un parere di cui il Ministro può tener conto e può non tener conto.

PRESIDENTE, *relatore* La Giunta provinciale sentirà il parere del Comitato provinciale della caccia e lo riferirà al Ministro. Del resto ogni parere è un'emanazione dell'Amministrazione provinciale.

CEMMI. Mi rimetto, per conto mio, a quanto deciderà la Commissione, anche se ritengo che sia sempre meglio parlare di « Amministrazione ».

BOSIA. Ritiro allora il mio emendamento e lo sostituisco con il seguente: alle parole « sentito il Presidente della Giunta provinciale » sostituire le parole « sentito il Comitato provinciale della caccia ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è assolutamente contrario a questo secondo emendamento. Non è assolutamente possibile accoglierlo, dato che si intaccherebbe una norma sul decentramento amministrativo. Mentre, infatti, un tempo i Comitati provinciali della caccia dipendevano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oggi non è più così.

Se venisse, pertanto, accolto il secondo emendamento proposto dal senatore Bosia, si renderebbe legittima l'interferenza tra un'Amministrazione e l'altra.

BOSIA. Allora ritiro questo mio emendamento e ripropongo il primo, vale a dire al primo comma sostituirei alle parole « sentito il Presidente della Giunta provinciale », le altre « sentita l'Amministrazione provinciale »

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è

di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei Comuni in detta zona sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al Presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i Presidenti delle Giunte provinciali, competenti per territorio.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificato, viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

Il presidente della giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

ROGADEO. Faccio osservare che, per quanto riguarda il primo comma di questo articolo, sarebbe forse preferibile tornare alla vecchia formulazione.

150 ettari a 125 lire per ettaro sono 18.000 lire, mentre la tassa annuale per le riserve con superficie inferiore ai 150 ettari è di 20.000 lire.

Quindi, o bisogna aumentare la tassa per ettaro per piccole superfici e poi fare una riduzione per le riserve di 150 ettari e superiori a 150 ettari, oppure vedere di mantenersi negli stessi limiti.

Si potrebbe modificare questa parte con un emendamento che dia la possibilità, per le superfici più grandi, di una riduzione su quella che è la tassa per ettaro.

PAPALIA. Le riserve sono di due tipi: riserve chiuse e riserve normali. Per quello che riguarda le riserve chiuse si è stabilita questa tassa fissa delle riserve inferiori ai 150 ettari, che è tassa fissa di 20.000 lire; e mi pare che non si sia stabilita una grossa tassa. Per le riserve chiuse inferiori ai 150 ettari mi pare che si sia copiata in sostanza la disciplina che esisteva nella vecchia legge. Solamente si sono aumentate le tasse cercando di avvicinarle alla realtà, ma siamo ancora molto al di sotto del conguaglio effettivo.

In sostanza il diverso trattamento è dovuto a questo: la riserve libere, che sono di solito di estensione maggiore e devono pervenire per legge al prescritto limite di estensione, hanno la prima tassazione di 125 lire per ettaro. Le riserve chiuse, che possono essere di qualsiasi estensione, se sono da 150 ettari in sotto pagano la tassa fissa di 20.000 lire.

ROGADEO. Evidentemente è tutta una questione di riserva chiusa o no.

PAPALIA. Precisamente. Le riserve aperte sono soggette ad una limitazione di estensione, le riserve chiuse no.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7, ricordando che, per la deliberazione presa in precedenza, le parole (ove ricorrono): « Presidente della Giunta provinciale sono sostituite dalle altre: « Amministrazione provinciale ».

Inoltre, nel sesto comma, le parole « i Presidenti delle Giunte Provinciali », vanno sostituite con le altre « I Presidenti delle Amministrazioni provinciali ».

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con le suddette modificazioni.

(*È approvato*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 16*).

Art. 8.

L'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, lo esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna, è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina non si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva di caccia.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente, è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali la applicano in base ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione della Federazione stessa.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellagione, con l'osservanza delle norme di detto regolamento ed assoggettandosi al pagamento del tributo stabilito, possono esercitare la caccia o la uccellagione nel territorio sottoposto alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio si apre non prima della seconda domenica di settembre.

La disciplina venatoria prevista nei comma primo, secondo e terzo del presente articolo, può essere estesa, su richiesta dei presidenti delle Giunte provinciali, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai Comuni siti nella zona faunistica delle Alpi, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate da privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ai Comuni delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserve di caccia, è dovuto, da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia, un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente della Giunta provinciale.

Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

CEMMI. Mi sembra di aver già detto nella prima parte della seduta che secondo me, è necessario non sottoporre a particolari restrizioni il terreno libero, ma piuttosto insistere perchè i Comuni e tutti gli interessati alla caccia nelle zone di montagna facciano più bandite, più riserve, più zone di ripopolamento possibile, perchè è soltanto in queste zone che si ricostituisce il patrimonio faunistico e si può esercitare una sorveglianza utile.

Quando una zona vuole beneficiare della protezione della sua fauna, si costituisce in riserva o in bandita di caccia. Ma sottoporre a delle restrizioni il terreno libero non serve, secondo me, che ad incoraggiare e favorire il bracconaggio. A parte il fatto che, essendo i cacciatori anche..... cacciatori di selvaggina non stanziale, migratoria, mi pare che sarebbe un sacrificio eccessivo imporre loro dei vincoli in terreno libero.

Insisto pertanto per la creazione di zone di ripopolamento sorvegliate. È questo l'unico sistema di protezione della selvaggina.

PAPALIA. Rispondendo alle osservazioni del collega Cemmi comincio col dire che ho ricevuto proteste da tutta Italia, anche e specialmente dalla Lombardia, per lo speciale trattamento che hanno le zone di montagna. Ho qui le lettere di protesta che mi sono state mandate anche da persone note per la loro competenza in materia venatoria.

Ora, nel formulare l'articolo in esame, non ci siamo affatto proposti di stabilire delle limitazioni contro i cacciatori di quelle zone, ma abbiamo invece cercato di interpretare i loro desideri, accettando delle limitazioni che già erano nella legge e che sono a loro vantaggio e non a loro danno.

Per quanto riguarda la costituzione di zone alpine di ripopolamento, chi proibisce ai comitati locali della caccia di creare quante zone di ripopolamento vogliano e di limitare la concessione delle riserve? La concessione delle riserve è subordinata infatti a un visto, ad un parere che potrà essere favorevole o contrario.

Ed in risposta alle critiche che sono state formulate al presente disegno di legge per quanto riguarda questa speciale disciplina, ripeto che ciò è stato fatto esclusivamente a favore dei cacciatori di quelle zone, per evitare la distruzione della fauna che si trova solo in quelle zone. Io non avrei niente in contrario a stabilire la libertà di caccia nelle zone alpine, ma non so se i cacciatori di quelle zone ne sarebbero soddisfatti. D'altronde queste limitazioni non ledono il diritto di alcuno.

Quando noi scriviamo, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 67 che « La disciplina della caccia nei territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia, i quali l'applicano in base ad apposito regolamento (nel quale sono stabilite norme tecniche e finanziarie per l'attuazione di detta disciplina) da sottoporsi all'approvazione della Federazione stessa », noi affidiamo ai cacciatori del posto, ai cacciatori che possono chiamarsi così, cioè quelli che pagano il porto d'armi e le tasse per andare a caccia, il diritto di autodisciplinarsi e autoregolamentarsi nella maniera migliore. Naturalmente non possiamo preoccuparci, in una legge sulla caccia, dei cacciatori di frodo, che non vogliono sottostare alla legge.

In sostanza, non la imponiamo noi questa disciplina; ma diamo ai comitati provinciali il diritto di disciplinarsi da soli. Quindi non operiamo in danno, ma in favore dei cacciatori delle zone alpine, poichè saranno essi che decideranno le limitazioni atte a salvaguardare la loro caccia.

PRESIDENTE, *relatore*. C'era un'altra questione, senatore Papalia. Mi pare che il senatore Cemmi chiedesse anche che la caccia per i nativi non sia vincolata ad oneri finanziari

PAPALIA. Noi non imponiamo nessun onere; ci sono gli organi provinciali, ai quali, ripeto, tutto è rimesso.

PRESIDENTE, *relatore*. La preoccupazione del senatore Cemmi — giustissima, e che io condivido, perchè sono anch'io del parere che bisogna favorire gli abitanti delle zone alpine, che sono poveri e che, se mangiano carne, mangiano solo selvaggina, non avendo altra risorsa — può allora essere fugata da quanto ci ha detto il senatore Papalia, e cioè che, siccome c'è un regolamento che dovrebbe essere creato proprio dagli interessati, gli stessi interessati stabiliranno le norme che riterranno più adatte per la loro zona.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho l'impressione che sia sorto un equivoco, perchè in effetti l'articolo 8 è un articolo del tutto nuovo, non previsto dal testo unico; non è, cioè, una modifica dell'articolo 67. Se mai potrebbe essere una modifica, ma molto modesta, vorrei dire quasi formale, soltanto nell'ultima parte, e che secondo me non darà luogo ad obiezioni; ma la prima parte, che è quella che sta dando luogo alla discussione, è del tutto nuova e il testo unico non la prevere affatto.

Dice infatti l'articolo 67: « Nella zona delle Alpi è data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti. Il canone da pagarsi al Comune viene determinato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con quello degli interni, tenuto presente, quando ciò sia possibile, il canone pagato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle

attuali esigenze della zona delle Alpi e in vista della necessità di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente. Nelle dette riserve non è necessaria l'apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero ».

Quindi l'articolo 67 del testo unico riguarda soltanto i terreni riservati per iniziativa del Comune, cioè soltanto le riserve comunali. Nulla da osservare sul fatto che mentre l'articolo 67 prevedeva che la determinazione del canone dovesse esser fatta dal Ministro dell'agricoltura d'accordo con quello degli interni, nella seconda parte dell'articolo 8 si dice che il canone stesso viene determinato dal Prefetto sentito il presidente della Giunta provinciale, dato che c'è stato il decentramento e quindi alcune funzioni del Ministero sono passate alle amministrazioni provinciali.

La materia oggetto di discussione — e di una discussione che ho notato essere anche un po' vivace — è costituita quindi da un nuovo articolo; anzi, per una certa... estetica legislativa, direi che più che di modifica dell'articolo 67 si dovrebbe parlare di articolo 67-*bis*. L'argomento in discussione riguarda infatti il territorio libero, cioè il territorio al di fuori di quello riservato dai privati e al di fuori di quello riservato dai Comuni.

Si chiede — mi pare che non ci siano equivoci — che la disciplina della caccia in questo territorio sia determinata dalla sezione provinciale della Federazione nazionale della caccia, la quale sezione provinciale deve anche approntare un regolamento, da sottoporre all'approvazione dalla Federazione nazionale della caccia. In detto regolamento sarà stabilito anche il tributo che il cacciatore deve pagare non per entrare in riserva, ma per esercitare la sua attività nel territorio libero.

Ora la Commissione deve innanzi tutto giudicare se è opportuno introdurre questa norma che il testo unico e le successive modificazioni non hanno mai previsto, se comunque è opportuno introdurla per il territorio libero, al di fuori di quello riservato, sempre nelle zone delle Alpi, e se ritiene che a tutto ciò il Ministero dell'agricoltura sia completamente estraneo.

PAPALIA. Quella parte dell'articolo 8 che si dice nuova è il frutto di discussioni protrattesi per anni nell'Italia del Nord a proposito della caccia alpina. Ho qui un opuscolo della sezione di Milano della Federazione della caccia, il quale dice che la questione ha formato oggetto di discussione in un apposito congresso.

Concludendo, queste nuove norme mi sono state suggerite dai cacciatori del Nord, i quali chiedono una particolare disciplina che protegga la caccia in montagna. Mi rendo conto che questo lede gli interessi di qualche cacciatore libero delle zone alpine; ma, d'altra parte, tutela anche quella fauna.

La Commissione pertanto dovrà decidere se anteporre l'interesse particolare di questo qualcuno all'interesse generale.

SALARI. Mi domando se sia possibile che un povero montanaro per uccidere un..... fringuello debba pagare un tributo come il capitalista di Milano che va a divertirsi. Bisogna trovare una via di conciliazione tra gli interessi delle popolazioni di montagna e lo scopo nobilissimo — anche questo bisogna riconoscerlo — della conservazione della fauna che va scomparendo sempre più. E qui mi rivolgo al collega Cemmi che, risiedendo sul posto, è molto più competente di me.

FABBRI. Io posso tener conto della volontà del collega Cemmi, cacciatore appassionato, il quale, come esperto in materia, può dire il suo punto di vista sul modo di funzionare più o meno giusto di un'organizzazione. Ma noi siamo Commissione dell'agricoltura e se dobbiamo ascoltare un parere, dobbiamo tener presente quello che è stato espresso dalle organizzazioni dei cacciatori.

Pertanto, richiamandomi anche a ciò che ha detto il senatore Papalia, rilevo che, essendosi alcune persone esperte in materia riunite a congresso ed avendo discusso e indicato la soluzione migliore, noi non possiamo attenerci al giudizio del tale o del tal'altro, ma dobbiamo piuttosto tenere nel dovuto conto il parere espresso da coloro che conoscono a fondo il problema.

Ritengo dunque che l'articolo 8 debba essere approvato integralmente perchè a mio avviso risponde alle esigenze della grande famiglia dei cacciatori.

CARELLI. Proporrei di soprassedere alla discussione dell'articolo, in modo da permettere la realizzazione di un punto di incontro tra gli interessi dei montanari e quelli degli sportivi che vanno a caccia in montagna.

PRESIDENTE, *relatore*. Non sarei di questo avviso. L'articolo successivo potrebbe dare adito ad una discussione in merito a questo articolo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel secondo comma dell'articolo si dice fra l'altro: « La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia, i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione della Federazione stessa ». Al posto delle parole « da sottoporsi all'approvazione » io suggerirei le altre: « da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta ».

Quando noi stabiliamo che il regolamento dev'essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta della Federazione stessa, e consideriamo che, appunto perchè trattasi di regolamento, in esso debbono essere contenute tutte le norme alle quali il cacciatore deve assoggettarsi per esercitare la caccia nelle zone libere, è evidente che in sede di approvazione del regolamento proposto dalla Federazione il Ministero si riservi di valutare quale portata anche politica, oltre che economica, possa avere il tributo che la Federazione avrà proposto nel regolamento. Pertanto i due commi successivi potrebbero esser soppressi.

CEMMI. Prima che il Sottosegretario di Stato esprimesse il suo pensiero, io avevo formulato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, la disciplina dell'esercizio della caccia è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia che la applicano in base ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, senza il parere della Federazione stessa ».

In questo modo si afferma il principio senza urtare la suscettibilità di nessuno. Dato, però, l'intervento del Sottosegretario, mi rimetto agli emendamenti da lui stesso presentati.

SPEZZANO. Faccio notare che estendendo troppo la competenza del Ministero cade il concetto accolto in precedenza di un'ampia competenza degli organi provinciali.

PRESIDENTE, *relatore*. Come i colleghi hanno udito, il Sottosegretario di Stato propone di sostituire nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 67 le parole: « da sottoporsi all'approvazione » con le altre: « da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta »; propone inoltre la soppressione dei due commi successivi.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei due commi sopra indicati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'articolo 76 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione le pena è raddoppiata ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

Eguali inasprimenti di pena saranno applicati tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilanza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte sparando da veicoli a trazione meccanica od animale sulla selvaggina stanziale ».

BOSIA. Proporrei di aggiungere, dopo la parola « sparando », alla fine dell'articolo, le

altre: « anche con l'ausilio di luci »; sostituirei inoltre le parole: « a trazione meccanica od animale » con le altre: « di qualsiasi specie ».

SALARI Penso che non sarebbe male sopprimere o sostituire la parola « inasprimenti » all'inizio del secondo comma.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio notare che mentre l'articolo 76 del testo unico stabiliva una gradualità di pena, in relazione alla gravità della colpa, nel presente articolo tale gradualità è soppressa.

Difatti l'articolo 76 del testo unico prevede l'arresto fino a due mesi se la contravvenzione è commessa dagli agenti di vigilanza o da coloro i quali esercitino il commercio della selvaggina, mentre per gli altri cittadini non prevede una pena che giunga addirittura all'arresto!

Con il testo attuale noi eliminiamo, invece, questa gradualità della colpa; a mio avviso il custode meriterebbe una pena fino a sei mesi d'arresto come diamo al libero cacciatore, al bracconiere.

PAPALIA. Per quello che riguarda la gradualità delle pene alle quali accenna l'onorevole Sottosegretario, non ho difficoltà a che le pene di cui alla seconda parte dell'articolo subiscano eventualmente un inasprimento.

Per quello che riguarda la pena dell'arresto fino a sei mesi per tutti, a me pare che siamo nei limiti dell'equo, anzi al di sotto dei limiti dell'equo. Specialmente per la caccia di notte, i fari delle automobili hanno provocato danni enormi. Citerò a proposito un esempio: come Presidente della Federazione cacciatori d'Italia, spesi tre milioni e mezzo per comprare un certo numero di lepri che immisi nel territorio libero. Mi risulta che qualche giorno dopo, una macchina uccise dieci lepri... passeggiando la notte in una data zona, oltretutto causandomi complicazioni noiosissime.

Ora, se questa gente viene punita con l'arresto fino a sei mesi, non mi sembra male. Del resto il giudice ha la possibilità di fare quello che vuole.

Per tornare alla..... gradualità delle pene proporrei di sostituire le parole « inasprimenti di pena » con le altre: « le stesse pene aumentate di un terzo », o, meglio ancora: « gli stessi aggravamenti di pena, maggiorati di un terzo ».

PRESIDENTE, *relatore*. Come i colleghi hanno udito, è stato presentato dal senatore Papalia un emendamento tendente a sostituire, all'inizio della seconda parte, le parole: « Eguali inasprimenti di pena » con le altre: « Gli stessi aggravamenti di pena, maggiorati di un terzo ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dal senatore Bosia un emendamento tendente a sostituire, alla fine dell'articolo, le parole: « da veicoli a trazione meccanica ed animale » con le altre: « anche con l'ausilio di luci, da veicoli di qualsiasi specie ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale trasmette al Pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del 4° comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le organizzazioni venatorie provinciali (Comitato della caccia e sezione provinciale della

Federazione italiana della caccia) competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e possono richiedere, ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

CERUTTI. Richiamandomi alle osservazioni che avevo già fatto durante la discussione generale dichiaro di essere d'accordo sul concetto della facoltà di costituirsi parte civile, il che è molto utile per il buon fine dei giudizi. Ma se diamo la facoltà ai comitati della caccia di costituirsi parte civile, veniamo a riconoscere indirettamente una personalità giuridica ai comitati provinciali della caccia che, come organi dell'amministrazione provinciale, tale personalità non hanno!

Io limiterei la facoltà alla sezione provinciale.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Date le osservazioni del senatore Cerutti, io direi che potremmo lasciare « Le organizzazioni venatorie provinciali », togliendo però la specificazione « competenti per territorio ».

SALARI. Si potrebbe dire « La sezioni provinciali della caccia » e togliere il resto.

PRESIDENTE, *relatore*. Secondo me l'emendamento dovrebbe consistere nel sostituire le parole: « Le organizzazioni venatorie provinciali » con le altre: « Le sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia », togliendo la parte tra parentesi ma lasciando la frase « competenti per territorio ».

CERUTTI. Io avrei pensato ad un'altra soluzione, ma dovremmo ammettere la costituzione dell'Amministrazione provinciale come parte civile, la qualcosa potrebbe portare, è un caso limite, due costituzioni, a parte civile nello stesso processo, il che sarebbe assurdo.

BOSIA. Io direi: « Le organizzazioni venatorie » e, tra parentesi, « e provinciali », il che comprenderebbe i comitati provinciali della caccia e le sezioni provinciali della Federazione della caccia. I comitati provinciali della caccia sono retti da un presidente che è il presidente dell'Amministrazione provinciale. Quindi ritengo che l'Amministrazione provinciale possa per conto proprio costituirsi parte civile.

CERUTTI. Voglio comunicare un emendamento che avevo preparato ma che non intendo presentare:

« Le amministrazioni provinciali competenti per territorio possono, sentito il Comitato provinciale della caccia, costituirsi parte civile nei giudizi per violazione della legge sulla caccia e possono richiedere, ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta. Uguale facoltà spetta alla sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, ove non sia già avvenuta la costituzione da parte dell'Amministrazione provinciale ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tutto questo potrebbe avere anche un tono di polemica...

PRESIDENTE, *relatore*. Si potrebbe precisare che l'una o l'altra possono costituirsi parte civile; cioè che non si possono costituire congiuntamente.

PAPALIA. Sarà molto difficile che l'Amministrazione provinciale vada a costituirsi parte civile in una causa; vi è uno scarso interesse nelle amministrazioni provinciali per quello che riguarda i problemi venatori. Quindi non dovremmo avere una preoccupazione in questo senso.

Comunque, se una duplice costituzione dovesse avvenire, in sostanza il diritto vi sarebbe.

Il danno del bracconaggio colpisce non solo il Comitato della caccia e l'Amministrazione provinciale, ma anche l'associazione dei cacciatori, la Federazione.

L'immissione di selvaggina nel territorio la fa il Comitato della caccia e la facciamo noi. Il danno colpisce loro e colpisce noi. La duplice costituzione di parte civile non sarebbe quindi contro il diritto e non sarebbe contro la morale, ma rispetterebbe il diritto e la morale.

Comunque, ripeto, io ritengo che questa duplice costituzionae sia cosa molto lontana; anzi, se non temessi di apparire come mutilatore

di un diritto dell'amministrazione provinciale, io limiterei la norma soltanto alle sezioni provinciali della Federazione della caccia, perchè sono l'unico organo che possa avere un interesse effettivo al rispetto della legge.

BOSIA. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che il presidente della Sezione provinciale della Federazione della caccia è vicepresidente del Comitato provinciale; quindi la sezione provinciale della Federazione della caccia fa parte integrante del Comitato provinciale. Quest'ultimo ha come suo presidente il presidente dell'Amministrazione provinciale o un suo delegato.

Ritengo pertanto che, se non si vogliono creare divergenze, si dovrebbe concretare tutto nell'Amministrazione provinciale attraverso il suo presidente.

Il Comitato e la Sezione provinciale, infatti, sono due organi dell'Amministrazione provinciale, quindi, designando l'Amministrazione provinciale, li comprendiamo ambedue.

Si potrebbe dare allora facoltà all'Amministrazione provinciale di costituirsi parte civile attraverso il suo presidente o un suo delegato, in quanto l'Amministrazione provinciale può delegare un membro qualsiasi del Comitato o un membro qualsiasi della Sezione provinciale.

CARELLI. Io proporrei di lasciare il testo così com'è.

PAPALIA. Per conciliare le tesi opposte, io propongo che il diritto di costituirsi parte civile sia riconosciuto al presidente dell'Amministrazione provinciale e, in mancanza, al presidente della Sezione provinciale della caccia. In tal modo, ambedue hanno questo diritto, e viene fissata quell'alternatività alla quale mi pare tenga la Commissione.

Propongo quindi che l'ultimo comma dell'arcolo 10 venga sostituito col seguente:

« Il presidente dell'Amministrazione provinciale e, in mancanza, il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia competente per territorio, può costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e può richiedere, ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

BOSIA. A mio avviso sarebbe bene che l'Amministrazione provinciale avesse la facoltà di delegare chi crede opportuno. Perchè escludere un componente del Comitato provinciale della caccia?

DE GIOVINE. Il presidente rappresenta il Comitato.

CERUTTI. Io sono favorevole alla sostanza dell'emendamento proposto dal senatore Papalia, ma non concordo sulla formulazione, poichè il diritto di costituirsi parte civile spetta ad una persona giuridica, ad un ente, ad un organo, non a una persona.

Propongo quindi che il testo presentato dal senatore Papalia venga emendato nel modo seguente:

« Le Amministrazioni provinciali ed in mancanza le Sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e possono richiedere, ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

PAPALIA. Accetto la nuova formulazione proposta dal senatore Cerutti.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Papalia e modificato dal senatore Cerutti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, esso ha ordinamento autonomo e funziona come organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, e, per i casi previsti dalla legge, delle amministrazioni provinciali.

Il Laboratorio, oltre ai compiti che gli vengono affidati da detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione dei tecnici della caccia, dirige e controlla le iniziative e i risultati delle esperienze degli osservatori ornitologici e delle oasi di protezione della fauna istituite a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il Laboratorio possono esere tenuti corsi di zoologia applicata alla caccia, del cui programma farà parte anche una completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

Presso il Laboratorio medesimo, gli istituti di zoologia delle università e gli istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituti osservatori ornitologici per l'espletamento di ricerche a carattere scientifico- venatorio, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando, ogni altra iniziativa comunque diretta allo scopo.

Il Laboratorio può concedere borse di studio a laureati in scienze naturali, biologiche ed in agraria, che intendano specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia, nonchè al personale comunque chiamato a svolgere la propria attività nel campo della organizzazione venatoria, quando, avendone l'attitudine, intenda apprendere, in Italia o all'estero, l'arte di allevare e di proteggere la selvaggina.

Il Laboratorio è autorizzato ad assumere il personale occorrente per il proprio funzionamento. La consistenza numerica nonchè lo stato giuridico ed economico di detto personale, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui all'articolo 92.

La revisione dei fondi è affidata a due funzionari designati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero ha preparato un articolo che, in un primo tempo, avrebbe dovuto costituire l'articolo unico di un disegno di legge di iniziativa governativa. Il Ministero stesso, però, desidererebbe ora che tale articolo fosse inserito in questo disegno di legge di iniziativa del senatore Papalia, come sostitutivo dell'attuale articolo 11. Propongo quindi di sostituire l'articolo 11 col seguente:

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come segue:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia avente veste di persona giuridica pubblica.

Esso svolge attività di carattere tecnico-scientifico in materia di caccia, nonchè di consulenza, per la stessa materia, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Amministrazioni provinciali.

L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede di detto Laboratorio saranno stabiliti con apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La consistenza numerica, nonchè la disciplina giuridica ed economica, del personale da assumere dal Laboratorio per il proprio funzionamento verranno disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese di funzionamento di detto Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui al successivo articolo 92, n. 3 ».

PAPALIA. Accetto senz'altro l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE, *relatore*. Faccio rilevare che questo nuovo articolo risponde anche a quanto è stato espresso nel parere della Commissione finanze e tesoro.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 86 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituita in Roma la Federazione italiana della caccia con personalità giuridica pro-

pria. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano.

La Federazione italiana della caccia, oltre ai compiti che le vengono affidati dalla legge, provvede:

a) alla diffusione delle norme intese ad assicurare una efficace disciplina venatoria;

b) a promuovere iniziative dirette ad incrementare la produzione della selvaggina e ad assicurare la scrupolosa applicazione della legge, nonchè a dare la propria collaborazione tecnica ed organizzativa per l'attuazione delle iniziative promosse dalle amministrazioni provinciali o dai comitati provinciali della caccia e dirette allo stesso scopo;

c) ad esprimere i pareri richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su questioni comunque interessanti il servizio della caccia;

d) ad organizzare gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre pubbliche manifestazioni aventi carattere venatorio;

e) a tutelare, nei modi consentiti dalla legge, i legittimi interessi dei cacciatori.

La Federazione italiana della caccia, per quanto si riferisce all'attività di carattere tecnico-venatorio, è posta sotto la sorvegianza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica da parte del Comitato olimpico nazionale italiano, ne approva lo Statuto e le eventuali modificazioni ».

PAPALIA. Propongo che questo articolo venga soppresso.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Papalia.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le nomine del Presidente e dei due Vicepresidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità della elezione.

Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del Commissario straordinario. La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla nomina del Commissario.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea nazionale della Federazione stessa ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Propongo di aggiungere, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 87, dopo le parole « alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano », le altre « e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo inoltre di aggiungere il seguente comma alla fine dell'articolo:

« I bilanci preventivo e consuntivo della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale darà il proprio benestare al Comitato olimpico nazionale italiano per l'approvazione ».

PAPALIA. Desidererei sapere se le altre Federazioni aderenti al C.O.N.I. fanno altrettanto.

Non vi sarebbe alcuna difficoltà, da parte della Federazione, a mandare i bilanci al Ministero, ma non vorrei che in tal modo si venisse a creare una particolare disciplina vincolistica per la Federazione della caccia nei confronti delle altre federazioni.

SALARI. Occorre tener presente, però, che la Federazione della caccia ha una natura particolare, poichè è connessa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non sono in grado di dare una risposta esatta alla domanda fattami dal senatore Papalia, poichè la Federazione della caccia è l'unica che si trovi sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non saprei dire quindi se le altre organizzazioni che fanno capo al C.O.N.I., e che sono sotto la vigilanza di altri Ministeri, sono tenute ad inviare i loro bilanci a detti Ministeri.

Occorre tener presente, ad ogni modo, che i bilanci della Federazione della caccia non verrebbero inviati al Ministero per l'approvazione; il Ministero darà soltanto il suo benestare al C.O.N.I. che, come sempre, approverà i bilanci.

Dal momento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste eroga dei contributi alla Federazione italiana della caccia, io penso che probabilmente l'introduzione di questo emendamento potrebbe dar modo al Ministero di tutelare maggiormente la Felerazione stessa, poichè vi sarà un maggior controllo per quello che riguarda la sua attività amministrativa.

PAPALIA. Io sarei d'avviso di accettare questo emendamento, ma propongo di sopprimere da esso le ultime parole « il quale darà il proprio benestare al Comitato olimpico nazionale italiano per l'approvazione ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accetto la proposta del senatore Papalia.

PRESIDENTE, *relatore.* Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato e modificato dal senatore Papalia.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo risultante in seguito agli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorate con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per quaranta.

Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico, è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per quaranta.

BOSIA. Propongo che alla fine del primo comma la parola « quaranta » venga sostituita con l'altra « cinquanta ».

SALARI. Io non condivido la tesi del senatore Bosia. Evidentemente il proponente del disegno di legge ha voluto seguire la strada di tutte le altre sanzioni penali stabilite dal Codice, che sono state portate al limite di 40 volte rispetto a quelle che erano nell'anteguerra.

Non vedo la ragione di inasprire in modo particolare queste pene.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Bosia.

BOSIA. Io insisto sulla mia proposta. Non parlo soltanto a mio nome, ma parlo anche a nome della Sezione provinciale e del Comitato provinciale di Asti, che mi hanno espressamente incaricato d'insistere affinchè queste pene pecuniarie vengano inasprite. È addirittura scandaloso il sistema che viene usato oggi, per il quale le pene sono talmente irrisorie che sono convenienti per il bracconiere, con grave danno per la selvaggina e la fauna nazionale.

PRESIDENTE, *relatore.* Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bosia.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 che, penso troverà una collocazione più opportuna in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo che venga inserito nel disegno di legge il seguente nuovo articolo che non illustro per brevità, ma del quale la Commissione comprenderà l'importanza:

Al posto dell'articolo 81 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, già abrogato con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, si sostituisce il seguente:

« I pareri di competenza della III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina possono essere espressi, per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente di sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

« Per la validità delle adunanze della sottocommissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

In altri termini, con questa disposizione, quando si voglia risolvere qualsiasi problema concernente la caccia, anche per esprimere un parere su una nuova concessione di riserva di caccia, è necessario riunire la III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste che si occupa del settore zootecnico, il cui numero di componenti è assai elevato.

In verità noi già procediamo con questo sistema, ma senza avere una legge che ci autorizzi espressamente a farlo. La discussione di questo disegno di legge rappresenta l'occasione per sancire tale principio.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(*È approvato*).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento.

Art. 1.

L'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« I presidenti delle Amministrazioni provinciali sentito il Comitato provinciale della caccia, propongono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio delle rispettive provincie.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, opportunamente coordinate le proposte di detti presidenti, emana il calendario venatorio da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Art. 2.

L'articolo 29 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellaggione sono vietate a chiunque nei fondi completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

« In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, possono essere effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale così catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

« I fondi di cui sopra possono essere costituiti in riserva di caccia chiusa.

« Nei terreni costituenti appartenenze delle abitazioni, la caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo al proprietario o a chi dal proprietario ha ricevuto il consenso.

« Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000 ».

Art. 3.

L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« L'Amministrazione provinciale, sentito il parere del Comitato provinciale della caccia e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può costituire una o più zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire ai bisogni faunistici, con particolare riguardo a quelli della provincia, salvo il caso previsto dall'articolo 53, per il quale provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

« Tali zone devono essere costituite su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina.

« Gli enti pubblici che ne siano richiesti, sono tenuti, salvo approvazione degli organi di tutela o di vigilanza, a consentire la costituzione di tali zone sui terreni di loro proprietà.

« Per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è sufficiente il consenso dei proprietari dei fondi costituenti i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare.

« Il consenso dato all'atto della costituzione della zona, ove non sia stata prodotta disdetta sei mesi prima della scadenza, s'intende rinnovato per il sessennio successivo ».

Art. 4.

L'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere una estensione inferiore agli ettari 300 nè superiore agli ettari 3.000 ed hanno la durata di anni sei, salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.

« La gestione delle zone predette è affidata alle Amministrazioni provinciali secondo le direttive di carattere generale da stabilirsi con suo decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150. Le Amministrazioni provinciali esercitano tali gestioni avvalendosi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia, e possono, sentito il Comitato provinciale della caccia, conferire l'incarico agli organi della Federazione italiana della caccia.

« Qualora la gestione delle zone di ripopolamento e cattura pregiudichi la produzione agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennità ai proprietari danneggiati. La misura dell'indennità è determinata dall'Amministrazione provinciale, sentito il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 5.

L'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 nè superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Amministrazione provinciale, può eccezionalmente elevare l'estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

« Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui allo articolo 31.

« Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64, è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse.

« La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a 15 anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza. Qualora il provvedimento ministeriale di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva ».

Art. 6.

L'articolo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore ai 150 ettari sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

« Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro, e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

« Le riserve dei Comuni in detta zona sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

« In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

« Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato all'Amministrazione provinciale e da questa ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

« Per le riserve che interessano i territori di due o più provincie, la comunicazione è fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i Presidenti delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.

« È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

« Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

« Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificato viene destinato ogni anno alla concessione di premi alle riserve che pratichino intensivi allevamenti di selvaggina. Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

« L'Amministrazione provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

Art. 7.

L'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, lo esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna, è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina non si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva di caccia.

« La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali la applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste su proposta della Federazione stessa.

« La disciplina venatoria prevista dal presente articolo, può essere estesa, su richiesta dei presidenti delle Amministrazioni provinciali, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

« Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai Comuni siti nella zona faunistica delle Alpi, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate da privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

« Ai Comuni delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, concessionari di riserve di caccia, è dovuto, da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente dell'Amministrazione provinciale.

« Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

Art. 8.

L'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le pene pecuniarie comminate dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, già maggiorate con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso testo unico, moltiplicato per quaranta.

« Anche la somma a favore dell'Erario di cui al comma quarto dell'articolo 49 del predetto testo unico è aumentata fino a raggiungere una cifra pari all'importo previsto dallo stesso articolo, moltiplicato per quaranta.

« Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o dei mezzi di caccia o di uccellagione la pena è raddoppiata ed all'ammenda può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi.

« Gli stessi aggravamenti di pena, maggiorati di un terzo, saranno applicati tutte le volte che la contravvenzione sia commessa da uno degli agenti di vigilianza o da chi esercita il commercio della selvaggina, per le violazioni relative a tale commercio, o da chi eserciti la caccia di notte sparando, anche con l'ausilio di luci, da veicoli di qualsiasi specie sulla selvaggina stanziale ».

Art. 9.

L'articolo 78 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato provinciale, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dallo articolo 2 del Codice di procedura penale trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:

a) quando la contravvenzione non ammetmette l'oblazione;

b) quando la domanda di oblazione venga respinta ai sensi del 4 comma dell'articolo precedente;

c) quando la domanda non venga presentata nel termine fissato dal precedente articolo;

d) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui allo ultimo comma dell'articolo precedente.

« Le Amministrazioni provinciali ed in mancanza, le Sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia competenti per territorio, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge sulla caccia, e possono richiedere, ove ne ricorra il caso, anche il risarcimento del danno arrecato alla selvaggina protetta ».

Art. 10.

L'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è modificato come segue:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia avente veste di persona giuridica pubblica.

« Esso svolge attività di carattere tecnico-scientifico in materia di caccia, nonchè di consulenza, per la stessa materia, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Amministrazioni provinciali.

« L'ordinamento amministrativo, i compiti e la sede di detto Laboratorio saranno stabiliti con apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

« La consistenza numerica, nonchè la disciplina giuridica ed economica, del personale da assumere dal Laboratorio per il proprio funzionamento verranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Alle spese di funzionamento di detto Laboratorio, comprese quelle per il personale, si provvede con i contributi di cui al successivo articolo 92, n. 3 ».

Art. 11.

L'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« Le nomine del Presidente e dei due Vicepresidenti della Federazione italiana della caccia, da effettuarsi secondo le norme statutarie, sono sottoposte alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano e del Ministero della agricoltura e delle foreste ai fini dell'accertamento della legittimità e regolarità dell'elezione.

« Per gravi inosservanze delle disposizioni di legge e dello statuto o per gravi irregolarità di gestione, la Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano può proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo scioglimento del Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia e, nel caso di accoglimento della proposta, provvede alla nomina del commissario straordinario. La ricostituzione del Consiglio nazionale direttivo, attraverso gli organi statutari, deve avvenire, in ogni caso, entro il termine di mesi sei dalla nomina del commissario.

« Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana della caccia è devoluto ad un collegio di revisori costituito da due membri effettivi in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Comitato olimpico nazionale italiano, e da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea nazionale della federazione stessa.

« I bilanci preventivo e consuntivo della Federazione italiana della caccia debbono essere rimessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 12.

Al posto dell'articolo 81 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, già abrogato con decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, si sostituisce il seguente:

« I pareri di competenza della III sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia e di protezione della selvaggina possono essere espressi, per gli affari singolarmente indicati dal presidente della Sezione, da una sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente di sezione e composta: del direttore generale della produzione agricola o, per sua delega, del funzionario preposto ai servizi della caccia presso il Ministero; dei componenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e del presidente dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

« Per la validità delle adunanze della sottocommissione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.